

ALLEGATO 2

VARIAZIONI DEGLI ELABORATI DI PIANO IN RECEPIMENTO DELL'INTESA REGIONALE E DELLA DICHIARAZIONE DI SINTESI AI FINI VAS

Prescrizioni e indicazioni dell'intesa regionale e della dichiarazione di sintesi ai fini VAS	Variazioni degli elaborati di Piano
<p>Intesa regionale - Aree protette</p> <p>a) Per omogeneità di definizioni e di chiarezza interpretativa, si chiede che venga utilizzata un'unica terminologia dove si faccia riferimento agli strumenti di governo delle aree protette indicandoli come "provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari", come già riportati in alcuni punti del testo controdedotto delle Norme di PIAE.</p>	<p>NORME – Art. 3, comma 4, terzo alinea, Art. 7, comma 5, Art. 11, comma 8 e Art. 62, comma 7, per utilizzare la formula comune "provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari" ad indicare tutti i possibili provvedimenti emanati dagli Enti di governo delle aree naturali protette.</p>
<p>b) Per quanto riguarda l' "Ambito estrattivo finalizzato alla rinaturazione n. 3 Ponte Trebbia" (tav. P8) in Comune di Rottofreno, nella Tavola controdedotta l'ambito è passato da "non attuabile" ad "attuabile" e, ancora una volta non sono stati inseriti il confine e la zonizzazione del Parco del Trebbia, come invece era stato richiesto con le riserve. Si ribadisce che la Legge istitutiva del Parco, L.R. 19/2009, vieta l'attività estrattiva nelle diverse zone di Parco e quindi anche nell'ambito in questione poiché ricadente in zona C.</p>	<p>Tavola di Progetto P8, per la precisazione delle possibilità attuative dell'Ambito di rinaturazione n. 3.</p> <p>NORME - Appendice 1, in coordinamento con le variazioni introdotte nella Tavola di Progetto P8, per la precisazione delle possibilità attuative dell'Ambito di rinaturazione n. 3.</p> <p>Tavole di Progetto P1, P2, P7, P8 e P11, per individuare il Parco Trebbia in corrispondenza delle previsioni estrattive cartografate.</p> <p>Relazione tecnica, per aggiornare le illustrazioni tenendo conto delle variazioni di merito intercorse successivamente all'adozione della Variante.</p>
<p>c) Nella Tavola 8, si fa presente che le sigle (SIC-ZPS / ZSC-ZPS) del sito RN2000 IT4010016 - ZSC-ZPS - Basso Trebbia sono state corrette solamente nella legenda del PIAE 2017 e non in quella del 2011.</p>	<p>Tavole di Progetto P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9, per aggiungere la sigla ZSC anche con riferimento alle individuazioni vigenti all'epoca del PIAE2011.</p>
<p>Intesa regionale - Impianti di lavorazione</p> <p>d) Si richiama e specifica che la transitorietà degli impianti di lavorazione deve essere tassativamente riferita alla durata dell'attività estrattiva (vedi L.R. n. 17/1991 "Disciplina delle attività estrattive" e Circolare n. 4402 del 10/06/1992 "Criteri per la formazione dei Piani Infraregionali e Comunali delle attività estrattive").</p>	<p>NORME – Art. 54, comma 1, per rimarcare ulteriormente la transitorietà degli impianti temporanei di prima lavorazione con riferimento al periodo di validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva definito dalla L.R. n. 17/1991 (il carattere transitorio degli impianti fissi è già esplicitato all'Art. 55, comma 9, del testo controdedotto).</p>
<p>Intesa regionale - Vigilanza dell'attività estrattiva</p> <p>e) L'art. 22 delle NTA (in particolare i cc. 2 e 5) dovrà essere integrato con i riferimenti alla D.G.R. 2029/2019 "Revisione delle direttive operative per l'attuazione degli articoli 41 e 47 della L.R. 18/2016, concernenti adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive".</p>	<p>NORME - Art. 22, comma 2 e comma 5, per integrare i disposti relativi alle rendicontazioni delle attività estrattive con idonei riferimenti alla DGR n. 2029/2019, attraverso le modalità già utilizzate per la medesima citazione in altri passaggi del testo controdedotto.</p>

Prescrizioni e indicazioni dell'intesa regionale e della dichiarazione di sintesi ai fini VAS	Variazioni degli elaborati di Piano
<p>Intesa regionale - Idrogeologia (indicazioni per integrare la scheda Polo 42 – Podere Stanga dello STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICO SISMICA)</p> <p>f) Le analisi e approfondimenti dovrebbero condotte per un intorno significativo dell'area di cava, che consideri anche la presenza di opere di captazione. Si dovrebbero acquisire i dati rappresentativi ed aggiornati sui valori di escursione della falda, da porre in relazione con il regime dei corsi d'acqua (primo tra tutti il Fiume Po), attraverso monitoraggi con piezometri ed idrometri. Tali monitoraggi dovrebbero proseguire nella fase di esercizio e le modalità di coltivazione saranno quindi commisurate ai risultati progressivi dei monitoraggi, per la prevenzione dei potenziali rischi collegati all'escavazione sottofalda, cui si aggiunge quello di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali idrologicamente connesse. Data la contiguità con il Fiume Po e trattandosi di aree golenali "aperte" (senza argine lato fiume), si dovrebbe valutare anche l'adozione di sistemi di allertamento per la messa in sicurezza dei cantieri collegati alle attività estrattive.</p>	<p>Studio di compatibilità idraulica e geologico-sismica, per recepire le indicazioni richieste.</p>
<p>Intesa regionale - Con particolare riferimento al tema dei rifiuti e in particolare all'art. 57 delle NTA, si elencano di seguito le condizioni necessarie per finalizzare l'espressione dell'intesa regionale e che attengono alla mancata conformità alla legislazione statale di settore di alcune disposizioni contenute nelle norme tecniche della variante in oggetto:</p> <p>g) Alla nota n. 136, dell'art. 44 indicare che il riempimento dei vuoti di cava con rifiuti diversi dai rifiuti da estrazione può (e non deve) rientrare nell'ambito dei recuperi ambientali laddove ne sussistano le condizioni. Non è inoltre corretto affermare che le indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di stato (citata nel testo) valgano a superare l'articolo 10 del d.lgs. n. 117/2008 (che è vigente) limitandosi, invece a chiarirne l'ambito di applicazione.</p>	<p>NORME –Art. 44, comma 4, nota n. 136 del testo controdedotto, per recepire il senso della richiesta attraverso una più opportuna eliminazione dell'intera nota, che esula dalla sfera di competenza PIAE e può variare nel tempo creando ambiguità nella corretta interpretazione del testo.</p>
<p>h) Eliminare il comma 1 dell'articolo 57, in quanto in base alla normativa statale di settore, non rientra fra le funzioni del PIAE quella di favorire la raccolta e il recupero dei rifiuti da demolizione e costruzione e delle terre e rocce da scavo.</p>	<p>NORME - Art. 57, comma 1 del testo controdedotto, per recepire l'eliminazione richiesta.</p>
<p>i) Al comma 2 dell'articolo 57 eliminare la frase "definite come centri di raccolta comunali" per contrasto con l'articolo 183, comma 1, lett. mm) del d.lgs. n. 152 del 2006.</p>	<p>NORME - Art. 57, comma 2 e comma 4 del testo controdedotto, per recepire la richiesta attraverso una più opportuna eliminazione dell'intero comma e di quello implicitamente collegato, contenenti indicazioni che, sebbene in parte corrette, appartengono a sfere di competenza extraprovinciali.</p>
<p>j) Eliminare il comma 3 dell'articolo 57, in quanto le aree definite quali "aree di deposito e recupero dei materiali alternativi di cui al presente articolo" sono aree in cui si esercita un'attività di gestione di rifiuti speciali rispetto alle quali, in base alla normativa statale di settore, i Comuni non hanno nessuna facoltà di individuare i soggetti pubblici o privati abilitati alla loro gestione e né tantomeno è riconosciuta al</p>	<p>NORME - Art. 57, comma 3 del testo controdedotto, per recepire l'eliminazione richiesta.</p>

Prescrizioni e indicazioni dell'intesa regionale e della dichiarazione di sintesi ai fini VAS	Variazioni degli elaborati di Piano
PIAE la competenza di imporre tale attività ai Comuni.	
k) Eliminare il comma 5 dell'articolo 57, in quanto in base alla normativa statale di settore, il PIAE non ha la facoltà di imporre la misura ivi prevista alle stazioni appaltanti.	NORME - Art. 57, comma 5 del testo controdedotto, per recepire l'eliminazione richiesta.
l) Eliminare il comma 6 dell'articolo 57, in quanto il PIAE non ha la facoltà di imporre ai Comuni lo svolgimento nell'ambito dei procedimenti di adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa; il PIAE non ha, inoltre, la facoltà di indicare i quantitativi al di sotto dei quali i rifiuti da costruzione e demolizioni siano da assimilarsi ai rifiuti urbani (dal 1° gennaio 2021, inoltre, l'istituto dell'assimilazione viene superato dalle nuove norme di modifica del d.lgs. n. 152/2006); il riferimento contenuto nel testo alle normative regionali, infine, non è assolutamente pertinente.	NORME - Art. 57, comma 6 del testo controdedotto, per recepire l'eliminazione richiesta.
m) Eliminare il comma 7 dell'articolo 57 in quanto collegato al comma 6.	NORME - Art. 57, comma 7 del testo controdedotto, per recepire l'eliminazione richiesta.
n) Al comma 9 dell'articolo 57 risulta inopportuno l'associazione fra esigenze di implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti di origine domestica e gli obiettivi di recupero degli stessi rispetto alla concessione di volumi da estrarre che invece dovrebbero corrispondere ad esigenze pianificatorie; i riferimenti in nota alle normative regionali non sono pertinenti e si chiede quindi di eliminarli.	NORME - Art. 57, comma 9 del testo controdedotto, per recepire la richiesta attraverso una più opportuna eliminazione dell'intero comma, contenente indicazioni che, sebbene in parte corrette, appartengono a sfere di competenza extraprovinciali.
o) Si chiede di riformulare il comma 10, dell'articolo 57, in modo da renderlo conforme alle modifiche in precedenza indicate e sostituire le parole "le attività di gestione" con le parole "le attività di recupero".	<p>NORME - Art. 57, comma 10 e relativa nota n. 167 del testo controdedotto, per recepire quanto richiesto ed eliminare annotazioni che, sebbene corrette, potrebbero variare nel tempo creando ambiguità nella corretta interpretazione del testo.</p> <p>Relazione tecnica, per aggiornare le illustrazioni tenendo conto delle variazioni di merito intercorse successivamente all'adozione della Variante.</p>
p) Si chiede di riformulare il comma 11, dell'articolo 57, specificando che i criteri ivi indicati sono posti "nel rispetto dei vincoli posti dalla pianificazione generale e di settore alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti" e costituiscono condizioni ulteriori di tutela posti per l'ammissibilità delle attività di recupero dei rifiuti da C&D e delle TRS negli impianti temporanei; specificare, alla lettera d), il raccordo con il termine di scadenza dell'autorizzazione alle attività estrattive; eliminare la lett. e).	<p>NORME - Art. 57, comma 11 e comma 12 del testo controdedotto, per recepire quanto richiesto ed eliminare, in merito alle procedure autorizzative, il riferimento allo Screening in quanto non pertinente.</p> <p>Relazione tecnica, per aggiornare le illustrazioni tenendo conto delle variazioni di merito intercorse successivamente all'adozione della Variante.</p>
q) L'utilizzo dei termini residui estrattivi e materiali alternativi è molto ambiguo e fuorviante, anche alla luce delle specificazioni riportate nelle note in calce a tali locuzioni; è pertanto fortemente consigliato di sostituire tali termini, in tutti gli articoli di riferimento, con i termini "rifiuti estrattivi" e "rifiuti da demolizione e costruzione e rifiuti da scavo".	<p>NORME - Art. 57, titolo e commi rimanenti del testo controdedotto, e i pertinenti Art. 1, comma 7, terzo e quarto alinea, note n. 15 e n. 17 del testo controdedotto, Art. 2, comma 18, terzo alinea, Art. 33, comma 4, lettera a, Art. 44, comma 4 e Art. 61, comma 4, per recepire le correzioni richieste.</p> <p>Relativamente al titolo dell'Art. 57, si mantiene il termine "materiali alternativi", per esigenze di</p>

Prescrizioni e indicazioni dell'intesa regionale e della dichiarazione di sintesi ai fini VAS	Variazioni degli elaborati di Piano
	<p>sintesi e in quanto non più fuorviante a seguito delle sistemazioni apportate al resto del testo normativo, ma si sostituisce “materiali alternativi alle risorse naturali” con “materiali alternativi alle risorse estrattive”, in linea con le esigenze di chiarezza suggerite nell'intesa.</p> <p>Si mantiene il termine “residui” utilizzato nell'Art. 43 (e in parte anche nell'Art. 33) e nei rinvii allo stesso, considerando che in quel contesto gli scarti estrattivi sono trattati in termini più ampi e che l'inquadramento tra i rifiuti è già precisato dall'Art. 43, comma 1, oltre che dall'Art. 2, comma 18.</p> <p>Relazione tecnica, per aggiornare le illustrazioni tenendo conto delle variazioni di merito intercorse successivamente all'adozione della Variante.</p>
Dichiarazione di sintesi VAS	<p>NORME – Art. 44, comma 15, per comprendere le indicazioni non già comprese nel testo adottato (Artt. 42 e 44).</p> <p>NORME – Art. 61, comma 3, per disporre che nell'attività di monitoraggio, in particolare nell'esame dei singoli indicatori, si tengano in debito conto anche le indicazioni contenute nel parere motivato VAS.</p> <p>NORME – Art. 61, comma 6, per precisare che le azioni correttive già citate nel testo debbano intendersi come disposizioni vincolanti, anche con riferimento ai singoli PAE.</p> <p>NORME - Appendice 2, per prevedere termini di decadenza connessi alle procedure autorizzative anziché alle procedure di VIA e di Screening dei progetti estrattivi, come richiesto dalle Regione e altri Enti e soggetti sin dalla Conferenza di Pianificazione.</p> <p>Relazione tecnica, per aggiornare le illustrazioni tenendo conto delle variazioni di merito intercorse successivamente all'adozione della Variante</p>